



COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 166 del 03-12-2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE CRITERI PER LO SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI. INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE.

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di Dicembre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita, nel rispetto alle norme di contrasto alla diffusione del COVID-19, con la presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
AMBROSCA RAFFAELE	SINDACO	X	
CAPUTO ANGELO	VICE SINDACO		X
DI PUORTO ANNAMARIA	ASSESSORE	X	
AMBROSCA GAETANO	ASSESSORE	X	
DI VUOLO GABRIELE	ASSESSORE	X	
Totale:		4	1

Presiede l'adunanza, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale, DOTT.SSA VINCENZA RECCIA.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile AREA I- Affari Generali

Premesso

che:

- con l'entrata in vigore degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, come modificati dal decreto legislativo n. 75/2017, sono cambiate le regole e le prospettive per la redazione del piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni;
- la dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, ma risulta essere il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici dell'Ente;
- il cambio di prospettiva è funzionale a rendere l'organizzazione più flessibile ai bisogni reali della comunità amministrata, evitando rigidità del passato;

Atteso che in attuazione della disciplina sopra detta, sono state adottate dal Ministero per la pubblica amministrazione le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;

Visti:

- L'art. 35 del D. Lgs. n° 165/2001 che disciplina le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni;
- L'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, che dispone: "Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35";
- L'art. 4 – comma 3 del D.L. 101/2013, convertito in legge 30 ottobre 2016 n° 125 che ha stabilito: "Per le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
 - a) Dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
 - b) Dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza";
- L'art. 9 della L. 16.01.2003 n°3 che prevede che le amministrazioni dello stato e degli enti pubblici economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità di un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della legge 400/1988;
- L'art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003, n° 350, che dispone che nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- Il D.L. 95 del 06/07/2012 (Spending Review), convertito dalla L. 135/2012, dispone che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, comma 61, L. 350/2003, anche con

riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n° 5/2013, in particolare l'art. 2, secondo il quale:

- in caso di mancanza di graduatorie proprie, le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo tra le amministrazioni interessate;
- la disposizione di cui sopra, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria;

Visti:

- il D.L. 101/2013, convertito nella L. 125/2013, che all'art. 4 "Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi", ribadisce la possibilità per le amministrazioni pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

- l'art. 15 della Legge 241/1990 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la sentenza TAR Napoli, Sezione V n. 5523 del 17 settembre 2018, che con riguardo allo specifico tema dello "scorrimento" della graduatoria approvata all'esito della procedura concorsuale, le Sezioni Unite della Cassazione hanno da tempo chiarito che il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria. Ciò può avvenire o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l'ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso; ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando) l'efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo. La pretesa allo "scorrimento", di conseguenza, si colloca di per sé fuori dell'ambito della procedura concorsuale (esclusa, nella seconda delle ipotesi indicate, proprio dall'ultrattività della graduatoria approvata) ed è conosciuta dal giudice ordinario quale controversia inerente al "diritto all'assunzione", salva la verifica del fondamento di merito della domanda, esulante dall'ambito delle questioni di giurisdizione (cfr. tra le tante Cass. civ., SS.UU., sent. n. 19595/2012).

Ritenuto che l'utilizzo di graduatorie di altri enti consente di sopperire celermente alle necessità reali e concrete di personale, esonerando l'amministrazione dall'onere dell'indizione di un nuovo concorso e realizza alcuni obiettivi, quali semplificazione dei procedimenti di selezione, economicità degli atti amministrativi, riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la gestione delle procedure selettive, semplificazione della fase assuntiva dei pubblici dipendenti e razionalizzazione della gestione del personale, rendendola più spedita, efficace ed economica;

Dato atto che l'accordo tra amministrazioni, individuato dal legislatore come strumento più agile per l'attivazione dell'utilizzo di graduatorie di altri enti, deve necessariamente adeguarsi ai regolamenti interni disciplinanti l'accesso all'impiego, al fine di garantire il rispetto dei principi generali ed essenziali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni;

Considerato che la stessa circolare 3/2015 prevede che "è auspicabile che le amministrazioni, al fine di fare un corretto uso che non sia elusivo dei limiti alle assunzioni, si dotino di una specifica regolamentazione dello strumento improntata ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione";

Tenuto, altresì, conto che, accordo per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria; come ribadito dalla circolare 5/2013 nonché dall'ordinamento giurisprudenziale prevalente (a titolo esemplificativo si citano Sezione regionale Corte dei conti Umbria delibera 124/2013, TAR Basilicata 574/2011);

Attesa la necessità di definire i criteri per l'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni per la copertura di posti disponibili nella dotazione organica dell'ente, a tempo indeterminato, contemplati nel piano del fabbisogno del personale e per i quali non esistano all'interno dell'ente graduatorie vigenti di pari profilo professionale e inquadramento giuridico e per i quali non esistano già accordi con altri enti per la copertura di posti a tempo indeterminato;

Richiamati:

- il regolamento Comunale per l'assunzione di personale approvato con delibera di Giunta n. 26 del 11.06.2008 e ss. mm. e ii.
- Il Regolamento per il reclutamento del personale approvato con delibera di G.C. n. 60 del 30.03.2010

Considerato che i vigenti Regolamenti non fanno riferimento alla possibilità di procedere al reclutamento di personale attraverso lo scorrimento delle graduatorie di altri Enti;

Ritenuto, quindi, in assenza di indicazioni regolamentari, che sia necessario definire, prima di avviare i relativi procedimenti, i criteri da applicare nelle ipotesi di scorrimento di graduatorie di altri Enti al fine di assicurare la massima imparzialità e trasparenza delle procedure, mediante l'adozione dei seguenti criteri:

"I criteri da osservare ai fini della individuazione della graduatoria di altro Ente che dovrà essere oggetto di scorrimento sono i seguenti:

- a. dovrà essere richiesta la disponibilità di graduatorie, formate per assunzioni a tempo indeterminato, la cui categoria di inquadramento sia corrispondente a quella individuata nel piano triennale dei fabbisogni di personale del Comune di Cancellò ed Arnone, a tutti i Comuni della Provincia di Caserta, assegnando un termine massimo, per il relativo riscontro, stabilito di volta in volta dal competente Responsabile in considerazione delle esigenze di servizio, di massimo giorni 30;*
- b. nel caso di più manifestazioni di disponibilità, dovrà essere utilizzata la graduatoria approvata più di recente, ritenendo che gli idonei vantino una preparazione professionale più adeguata alle recenti disposizioni normative;*
- c. gli idonei dovranno essere chiamati secondo l'ordine della medesima, ricorrendo, qualora nessuno accetti l'assunzione, alla graduatoria dell'ente recante la data di approvazione immediatamente precedente rispetto a quella utilizzata ai sensi della lett. a);*
- d. nel caso di eventuale approvazione in pari data di graduatorie da parte di più Comuni che abbiano manifestato la disponibilità dovrà essere data precedenza a quella contenente il maggior numero di idonei;*
- e. in caso di indisponibilità di graduatorie da parte dei Comuni della Provincia di Caserta, ovvero di mancato riscontro della richiesta inoltrata dal Comune di Cancellò ed Arnone, si procederà a richiedere la disponibilità ai Comuni e rispettive Province di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento;*
- f. in caso di indisponibilità di graduatorie ovvero di mancato riscontro della richiesta inoltrata dal Comune di Cancellò ed Arnone ai sensi della precedente lett. e), si procederà con apposito avviso pubblico, pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente, rivolto a tutti i Comuni del territorio nazionale."*

Visti:

- l'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 267/2000;

il CCNL del 21.05.2018, ed in particolare gli artt. 4 e 5;

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica su stesso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, non è necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

PROPONE DI DELIBERARE

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2) Di approvare i criteri da applicare nelle ipotesi di scorrimento di graduatorie di altri Enti al fine di assicurare la massima imparzialità e trasparenza delle procedure, mediante l'adozione dei seguenti criteri:

- *"I criteri da osservare ai fini della individuazione della graduatoria di altro Ente che dovrà essere oggetto di scorrimento sono i seguenti:*

- *dovrà essere richiesta la disponibilità di graduatorie, formate per assunzioni a tempo indeterminato, la cui categoria di inquadramento sia corrispondente a quella individuata nel piano triennale dei fabbisogni di personale del Comune di Cancellò ed Arnone, a tutti i Comuni della Provincia di Caserta, assegnando un termine massimo, per il relativo riscontro, stabilito di volta in volta dal competente Responsabile in considerazione delle esigenze di servizio, di massimo giorni 30;*

- *nel caso di più manifestazioni di disponibilità, dovrà essere utilizzata la graduatoria approvata più di recente, ritenendo che gli idonei vantino una preparazione professionale più adeguata alle recenti disposizioni normative;*

- *gli idonei dovranno essere chiamati secondo l'ordine della medesima, ricorrendo, qualora nessuno accetti l'assunzione, alla graduatoria dell'ente recante la data di approvazione immediatamente precedente rispetto a quella utilizzata ai sensi della lettera b);*

- *nel caso di eventuale approvazione in pari data di graduatorie da parte di più Comuni che abbiano manifestato la disponibilità dovrà essere data precedenza a quella contenente il maggior numero di idonei;*

- *in caso di indisponibilità di graduatorie da parte dei Comuni della Provincia di Caserta, ovvero di mancato riscontro della richiesta inoltrata dal Comune di Cancellò ed Arnone, si procederà a richiedere la disponibilità ai Comuni e rispettive Province di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento;*

- *in caso di indisponibilità di graduatorie ovvero di mancato riscontro della richiesta inoltrata dal Comune di Cancellò ed Arnone ai sensi della precedente lett. e), si procederà con apposito avviso pubblico, pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente, rivolto a tutti i Comuni del territorio nazionale."*

3) Di integrare il Regolamento per il reclutamento del personale approvato con delibera di G.C. n. 60 del 30.03.2010, con i su indicati criteri.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la suesposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle Aree interessate ai sensi dell'art.

Deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 03-12-2020 (proposta n.160 del 03-12-2020)

49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) APPROVARE e FAR PROPRIA la proposta di deliberazione in premessa richiamata, a firma del responsabile di P.O. dott. Salvatore Sciaudone,

2) di dare mandato al responsabile dell'Area, dell'adozione di tutti i necessari atti consequenziali;

DELIBERA, altresì

Di dichiarare, a seguito di ulteriore unanime votazione, ed ai sensi dell'art. 134, co.4, D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione , immediatamente eseguibile.

IL SINDACO

AVV. RAFFAELE AMBROSCA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA VINCENZA RECCIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.